



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

All'Università omissis

e, per conoscenza

Al Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale delle istituzioni
della formazione superiore

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Gabinetto del Ministro per la PA
Dipartimento della funzione pubblica - UOLP

Oggetto: Ricercatori universitari a tempo indeterminato – Limite ordinamentale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con quesito in data 12 maggio 2025, codesta Amministrazione rivolge i seguenti quesiti:

- se la portata innovativa della Legge 207/2024, in riferimento al comma 162 relativo all'innalzamento del limite ordinamentale di permanenza in servizio per i pubblici dipendenti, debba essere applicata anche al ruolo dei Professori associati (che non abbiano optato per il regime della Legge Moratti) e dei Ricercatori Universitari;
- se, in tal caso, i predetti docenti andrebbero mantenuti in servizio sino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 67° anno di età, così come previsto dagli artt. 24 e 34 del DPR 382/1980, ovvero possano essere collocati a riposo dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età.

Sul punto si evidenzia che l'articolo 1, comma 162, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è intervenuto, novellandolo, sull'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dal 1° gennaio 2025 stabilisce, dunque, che *“Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo”.

Peraltro, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, che sanciva – con un intervento di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge stesso, non era modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituiva il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, è stato abrogato dal comma 163 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e il novellato articolo 24, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, nel combinato disposto delle modifiche di cui alle lettere a) e b) del comma 162, eleva i limiti ordinamentali, se inferiori, a un valore pari al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non derivandone espressa deroga per la categoria in esame o altra disciplina se non quella indicata.

Dal combinato disposto delle abrogazioni sopra indicate e dal tenore letterale del citato articolo 1, comma 162, emerge come la novella di cui alla legge n. 207 del 2024 abbia introdotto un innalzamento generalizzato – esteso anche a talune categorie di personale che nel quadro normativo previgente ne erano escluse - del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, laddove lo stesso risulti inferiore al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio Legislativo

In sintesi, si ritiene che, malgrado la formulazione della norma, ove interpretata letteralmente, possa prestare il fianco a talune incertezze interpretative, occorre considerare che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 e l'articolo 72, comma 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 sono abrogate dai commi 163 e 164 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024 e quindi non più vigenti e il novellato articolo 24, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, nel combinato disposto delle modifiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 162, eleva i limiti ordinamentali, se inferiori, a un valore pari al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 non derivandone espressa deroga per il personale ricercatore altra disciplina se non quella indicata.

Pertanto, si è dell'avviso che anche i ricercatori universitari risultino, in assenza di una deroga espressa, assoggettati al nuovo limite ordinamentale di età, pari a 67 anni. Ne consegue che il personale in questione sarà collocato in quiescenza sino all'inizio dell'anno accademico successivo al momento della maturazione del requisito anagrafico.

Quanto sopra per le valutazioni di esclusiva competenza di codesta Amministrazione.

Il Capo dell'Ufficio
Francesco Radicetti

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale